

**Oggetto: ENTRO IL 30 APRILE VA PRESENTATO IL MODELLO TR PER L'UTILIZZO DEL CREDITO TRIMESTRALE**

Il credito Iva può essere utilizzato in compensazione orizzontale o esterna (ossia in occasione del versamento di altri tributi o contributi, come Ires, Irap, contributi previdenziali, ecc.) quando deriva dalla dichiarazione annuale; il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche può essere utilizzato solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni è però possibile sfruttare in credito Iva trimestrale, previa presentazione di un apposito modello in via telematica, denominato del modello TR.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere:

- ⇒ il **rimborso** ovvero
- ⇒ la **compensazione**

del credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito del quarto trimestre viene chiesto a rimborso o in compensazione attraverso il modello Iva annuale).

È importante ricordare che il modello TR, oltre a consentire l'anticipazione del momento a partire dal quale risulta possibile utilizzare in compensazione il credito Iva, a differenza del credito annuale **NON** prevede la necessità di apporre il **visto di conformità** da parte del professionista, anche se l'importo da utilizzare in compensazione supera € 15.000. La compensazione attraverso il TR richiede pertanto minori verifiche e minori responsabilità, conseguentemente quindi comporta minori costi per i contribuenti.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente **monitorato il credito Iva periodico** risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti significativi, contattare quindi lo Studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

|  |  |
|--|--|
| <b>Modalità di presentazione</b>                       | La presentazione deve avvenire <b>esclusivamente</b> per via <b>telematica</b> ; lo Studio è a disposizione per la presentazione del modello.  |
| <b>Termine di presentazione</b>                        | La presentazione del modello TR deve avvenire <b>entro l'ultimo giorno del mese successivo</b> quello di chiusura del trimestre:<br>I trimestre ⇒ entro 30/04/10<br>II trimestre ⇒ entro 31/07/10<br>III trimestre ⇒ entro 31/10/10  |
| <b>Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR</b> | Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione rispettando le regole previste dal D.L. n.78/09:<br>⇒ per <u>crediti non superiori ad € 10.000</u> la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR (non dal primo giorno del mese di presentazione, come avveniva in passato);<br>⇒ per <u>crediti Iva superiori ad € 10.000</u> la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello. |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>La soglia di €10.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). Se ad esempio viene compensato il credito del primo trimestre pari ad € 20.000 e viene poi presentato un TR per il secondo trimestre per € 30.000, tutto il credito del secondo trimestre sarà soggetto alle limitazioni della compensazione (occorrerà attendere il 16 di agosto per compensare quest'ultimo credito)</p>   |
| <b>Visto di conformità</b>                          | <p>Come detto precedentemente, il credito trimestrale non è soggetto all'apposizione del visto di conformità.</p>   |
| <b>Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale</b> | <p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (rimborso o compensazione) del credito trimestrale, sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito annuale.</p> <p>In particolare, ai sensi del co.2 dell'art.38-<i>bis</i> del DPR n.633/72, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie previste dall'art.30, co.3 del DPR n.633/72:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno);</li> <li>b) operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;</li> <li>c) non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia.</li> <li>d) acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva) dell'art.30, co.3, DPR n.633/72.</li> </ul> |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.